



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Città Metropolitana di Bologna)

DELIBERAZIONE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 22

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **ISTITUZIONE E ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEI MERCATI. L. 160/2019**

Addì **TRENTA APRILE DUEMILAVENTUNO**, alle ore **20:00** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1)	NASCI ALBERTO	Presente
2)	RONCHETTI FRANCO	Presente
3)	VERUCCHI GABRIELE	Presente
4)	BUTI PAOLO	Presente
5)	COLOMBARINI ANTONELLA	Presente
6)	CRECCA VINCENZO	Presente
7)	GUIDOTTI ROSSANO	Assente
8)	MAZZOLI STEFANO	Presente
9)	PANTALEONI VICTOR	Presente
10)	PERSICI SERGIO	Presente
11)	VITALI VALERIA	Presente

Partecipa il **Segretario Reggente Vittorio Melis** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Nasci Alberto** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, designando a scutatori i consiglieri sigg.:

VITALI VALERIA

CRECCA VINCENZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dal 2021, con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dall'art. 1, della legge 160/2019, è prevista l'obbligatorietà in capo ai comuni, alle province ed alle città metropolitane di istituire e disciplinare, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato «canone»;
- i successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 dispongono altresì, l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- i due nuovi canoni sostituiscono: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, nonché per le occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi giornalieri sui rifiuti. I due nuovi canoni sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Dato atto che l'articolo 52 del d. lgs 446/97 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Richiamata la delibera C.C. n.54 del 28/12/2020 ad oggetto: “Canone Concessorio Regolamento e tariffe”, con la quale veniva data la seguente linea d'indirizzo:

- di rimandare l'approvazione del nuovo Regolamento Comunale e delle relative Tariffe per Canone Unico Patrimoniale ad avvenuta emanazione delle norme statali a riguardo, entro comunque il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2021;
- di incassare, nelle more della definizione regolamentare del canone unico patrimoniale di cui sopra e delle nuove tariffe 2021, per occupazioni di suolo e diffusione di messaggi pubblicitari e per attività del servizio di affissione, applicando le tariffe già in vigore nell'anno 2020, intese a titolo di acconto;

Richiamata la delibera G.C. n.28 del 17/04/2021 ad oggetto “ Canone Unico Patrimoniale (Art. 1 Commi Da 816 A 836, Della Legge N. 160/2019) – Spostamento termini di versamento ed approvazione Tariffe 2021, con la quale viene posticipato il termine ordinario di versamento del Canone occupazione suolo permanente, laddove non esentato dalle norme di legge vigenti e del Canone diffusione pubblicitaria permanente al 30 giugno 2021;

Visti:

- il D.lgs. 507/1993 artt.1-37, disciplinante l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione **Consiliare n.8 del 16/02/2008** e ss.mm.ii.;
- l'art. 63 del D.lgs 507/1993 ed il vigente regolamento comunale disciplinante il canone occupazione suolo pubblico, denominato COSAP o TOSAP;
- la risoluzione n. 5/Df del 8 giugno 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dispone in merito alla potestà, in determinati casi, di differire i termini di versamento dei tributi locali anche in capo all'organo esecutivo, con successiva ratifica dell'atto deliberativo da parte dell'organo consiliare;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visti:

- l'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 in data 28/12/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui sopra;
- il Decreto Legge "sostegni" n.41 del 22 marzo 2021 che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui sopra;

Atteso che :

- ai sensi del comma 817, art.1 della medesima legge 160/2019, la regolamentazione del canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il gettito che si intende assicurare è quello previsto nel bilancio di previsione o bilancio provvisorio, in misura almeno pari quanto conseguito dalla riscossione del Cosap e dell'Imposta della pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni;

- la determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta comunale, in ossequio alla normativa ante citata, e dovrà avvenire nel rispetto dei termini di approvazione del bilancio;
- il termine di approvazione del bilancio è stato ulteriormente differito al 31 Marzo 2021 dal richiamato Decreto Ministero dell'interno 13 gennaio 2021;
- l'istituzione del canone di che trattasi comporta a decorrere dal 2021 la contestuale abrogazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 847 della richiamata Legge 160/2019, fermo restando che la normativa anche regolamentare comunale disciplinante dette entrate, seppur abrogata, rimane valida ed applicabile per le attività afferenti le annualità 2020 e precedenti non ancora prescritte;

Richiamato l'art. 9-ter del cd. Decreto Ristori il quale stabilisce, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico, l'esonero da TOSAP e COSAP **dal 1 gennaio al 31 marzo 2021** e sarà applicato alle tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991, nonché per le occupazioni del suolo pubblico di ambulanti e mercati;

Richiamato l'art. 30 comma 1 del cd. Decreto Sostegni pubblicato in G.U. n. 41 il 22.03.2021,

lettera a) il quale stabilisce, causa il protrarsi dello stato di emergenza, la proroga dell'esonero **dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021**, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico, da TOSAP e COSAP;

lettera b) il quale proroga ulteriormente **dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021** le modalità semplificate di presentazione di **domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.**

Atteso, altresì, che:

- le disposizioni di cui si propone l'approvazione debbono essere approvate con delibera di Consiglio Comunale avente funzione regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997;
- il regolamento che si propone di adottare non è un regolamento di natura tributaria disciplinando un entrata di natura patrimoniale, e come tale non rientra tra i regolamenti che ai sensi dell'art. 13 comma 15, 15 bis e ter debbono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il 14 febbraio 2021, lo stesso dicasi per la delibera tariffaria che l'organo esecutivo andrà ad adottare;

Visti:

- la L. 212/2000 in materia di diritti del contribuente;
- il Testo unico enti locali, con particolare riferimento agli artt. 42 del D.Lgs 267/2000, la l. 32/2009 e s.m.i. in materia di pubblicazione all'albo degli atti e 124 del D.Lgs. 267/2000, in materia di pubblicazione delle delibere;

- l'art. 239, che ha ampliato le funzioni dell'organo di revisione e che tale provvedimento soggiace al parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs 118 del 2011 e s.m.i.;

Rilevato che il presente provvedimento comporta riflessi e che gli stessi risultano già considerati nel bilancio dell'ente;

Visto il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di poterne darne diffusione in maniera tempestiva;

Con i seguenti voti: presenti componenti Consiglio n.10; assenti n.1 (Guidotti); votanti n.10, astenuti n.0.; favorevoli n.10; contrari nessuno;

DELIBERA

1) di istituire:

in attuazione al comma 816, dell'art. 1 della Legge 160/2019, dal 01 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e o esposizione pubblicitaria;

in attuazione al comma 837, dell'art. 1 della Legge 160/2019, dal 01 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2) di approvare ed adottare, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/1997, l'allegato regolamento disciplinante il canone di cui al citato comma 816 e il canone di cui al comma 837, corredati dei rispettivi documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che, in attuazione all'art. 1, comma 817 della menzionata l. 160/2019, la disciplina del canone è volta ad assicurare – in coerenza con il bilancio di previsione 2021 - il gettito di complessivo conseguito dal Canone di Occupazione Suolo Pubblico (Cosap/Tosap) e dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, stante il carattere sperimentale del nuovo impianto tariffario in sede di prima applicazione;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con i seguenti voti: presenti componenti Consiglio n.10; assenti n.1 (Guidotti); votanti n.10, astenuti nessuno; favorevoli n.10; contrari nessuno.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CASTEL D'AIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del 30/04/2021

OGGETTO:

ISTITUZIONE E ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEI MERCATI. L. 160/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
NASCI ALBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO REGGENTE
MELIS VITTORIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 30/04/2021

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Si esprime parere favorevole

Lì, _____ Il Responsabile del Servizio _____

Si esprime parere contrario per i seguenti motivi

Lì, _____ Il Responsabile del Servizio _____

PARERE DI CONFORMITA' NORMATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Si esprime parere favorevole

Lì, _____ Il Segretario Comunale _____

Si esprime parere contrario per i seguenti motivi

Lì, _____ Il Segretario Comunale _____

COMUNE DI CASTEL D'AIANO
(Città Metropolitana di Bologna)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	3
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	5
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Articolo 10 – Presupposto ed ambito di applicazione del canone.....	6
Articolo 11 - Soggetti passivi e Soggetti Attivi	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	9
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio	9
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone	9
Articolo 15 – Dichiarazione.....	10
Articolo 16 - Pagamento del canone	111
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	111
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	122
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	122
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	12
Articolo 21 – Riduzioni	133
Articolo 22 - Esenzioni	133
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	145
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni e di impianti pubblicitari.....	15
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	166
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni	167
Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	17
Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo.....	14
Articolo 28 - Riduzione del canone	18
Articolo 29 - Esenzione dal canone.....	15
Articolo 30 - Pagamento del canone	15
Articolo 31 - Norme di rinvio	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	16
Articolo 32 – Disposizioni generali.....	16
Articolo 33 - Il Funzionario addetto al Canone	Errore. Il segnalibro non è definito. 6
Articolo 34 - Occupazione in genere di spazi e aree pubbliche	16
Articolo 35 - Occupazioni abusive	17
Articolo 36 - Occupazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche ..	18
Articolo 37 - Domanda di occupazione	18
Articolo 38 - Ufficio comunale competente	19
Articolo 39 - Istruttoria della domanda.....	19
Articolo 40 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale	19
Articolo 41 - Obblighi del concessionario.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 42 - Decadenza della concessione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione..	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 44 - Rinnovo, disdetta e subentro della concessione.....	22
Articolo 45 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione	22
Articolo 46 - Tariffe	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 47 - Tariffa standard annua	23
Articolo 48 - Tariffa standard giornaliera.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 49 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone....	Errore. Il segnalibro non è definito.3
Articolo 50 - Classificazione delle strade.....	23
Articolo 51 - Durata delle occupazioni.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone	24
Articolo 53 - Passi carrabili	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 54 - Soggetto passivo.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 55 - Agevolazioni per le occupazioni temporanee	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 56 - Particolari tipologie di occupazione	28
Articolo 57 - Agevolazioni per le occupazioni permanenti	28
Articolo 58 - Maggiorazioni per le occupazioni permanenti	28
Articolo 59 - Esenzioni	28
Articolo 60 - Accertamento	30
Articolo 61 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	30
Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	30
Articolo 63 - Penalità, indennità, sanzioni	31
Articolo 64 - Definizione agevolata della penale	31
Articolo 65 - Riscossione coattiva	31
Articolo 66 - Contenzioso	32
Articolo 67 - Disposizioni finali e transitorie	32

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti

superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone. All'interno dei centri abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è Statale, Regionale o Provinciale

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo, ed alle scuole di qualunque ordine e grado e di edifici di culto.
2. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
3. E' vietata la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, e la pubblicità commerciale ambulante in tutto il territorio comunale.

4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto ed ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica:
 - Alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc.;
 - Alle occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due o più strade comunali. Tra le costituzioni di servitù di pubblico passaggio è integrata anche quella della "dicatio ad patriam" dove il proprietario mette volontariamente a disposizione della collettività il proprio bene. Al fine della valutazione dell'uso pubblico sono considerati anche l'uso continuo,

autonomo ed indiscriminato del bene stesso da parte della collettività e l'eventuale manutenzione, illuminazione, pavimentazione sul bene stesso a carico dell'Ente;

- Alle occupazioni di suolo e spazi pubblici la cui area sia da commisurare tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma, comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica la tariffa relativa all'occupazione principale;

- Alle occupazioni realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 - comma 7 del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- Alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato;

- Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Vi rientrano, pertanto:

a) I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b) I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;

c) Tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata;

d) Le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;

Non vi rientrano:

a) Semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensioni del mezzo o del messaggio;

b) La mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi ed a prescindere dall'effettiva presenza o diffusione degli stessi;

c) La diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti ed ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni.

2. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

4. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

Articolo 11 - Soggetti passivi e Soggetti Attivi

1. Soggetti passivi:

- a) Per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in base alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;
- b) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;

- c) Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;
- d) Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile, in mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia di solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune o al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

1. Soggetti attivi:

- Il soggetto attivo è il Comune.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone

per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio. Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio non proprio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio. In questo caso è evidente l'esclusiva volontà di pubblicizzare i prodotti in vendita.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il Comune di Castel d'Aiano applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti pari a **€ 30,00**.
2. La tariffa standard giornaliera è pari ad **€ 0,60**.
3. Le tariffe standard di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
4. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade: le strade del Comune sono classificate in una unica categoria;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

- d) alla tariffa standard, cui si attribuisce un “coefficiente 1,00”, si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dall’Ente impositore per la salvaguardia dell’area stessa ed in funzione del valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, come riportati nell’apposito «Allegato tariffe» che sarà approvato dalla Giunta Comunale.
5. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell’art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti:
- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l’indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario nonché la descrizione dell’impianto e/o del messaggio pubblicitario;
 - f) l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - g) la richiesta deve essere corredata dalla documentazione tecnica e disegno illustrativo eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria;
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo oppure essere spedita tramite posta elettronica. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell’inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l’ente o il soggetto che gestisce il

canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante le seguenti modalità:
versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Castel d'Aiano - Servizio Tesoreria ;
disposizioni , giroconti, bonifici , accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi , a favore della tesoreria Comunale;
mediante altre eventuali modalità di versamento concordate con la Tesoreria comunale;
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, ma dopo la data del 30/9, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **31 marzo** di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposto, previa formale richiesta, in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per motivazioni particolari indicate nella delibera stessa.
7. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad Euro 12,00, al netto degli interessi maturati.

Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato il canone è dovuto con le modalità stabilite dal presente Regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Pannelli luminosi e mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone maggiorato del 100% per cento, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista a livello regolamentare.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

4. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.
5. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune suo cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
6. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.
7. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
8. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni e di impianti pubblicitari

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari 10% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale corrispondente al 90% della superficie disponibile.
4. Per gli annunci funebri sono presenti sul territorio appositi spazi riservati.
5. **Il servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune, ai soli fini dell'applicazione del canone alle affissioni di carattere commerciale, è facoltativo, Articolo 1 Comma 836 Legge del 27/12/2019 n. 160.**

6. Tipologia di impianti pubblicitari:

I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Cartello: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Insegna di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri.

Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o

di diapositive su schermi o pareti riflettenti, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Pubblicità su veicoli: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica e l'obbligo alla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
3. Il servizio non gestisce le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 50 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita in € 26,00.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono resi disponibili, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa standard giornaliera è pari ad **€ 0,60**, applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e 100x140. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
 - a) Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli.
4. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di affissioni sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.

4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 28 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale (fatti salvi i meri richiami a collaborazioni o a semplici formule di ringraziamento).

Articolo 29 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Castel d'Aiano e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - g) gli annunci mortuari effettuati direttamente dalle imprese autorizzate negli appositi spazi riservati.

Articolo 30 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con una delle modalità previste dal precedente articolo 16.

Articolo 31 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 32 – Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, sia di fatto che costituita nei modi e termini di legge.
3. Tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati nel vigente RU ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
4. Ai fini del presente regolamento, si definisce:
 - a) "occupazione": l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, con o senza autorizzazione;
 - b) "concessione e autorizzazione": l'atto amministrativo che autorizza l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi e determina il canone;
 - c) "uso comune": la fattispecie di più soggetti beneficiari dell'occupazione e contitolari della concessione;
 - d) "occupazione temporanea" : l'occupazione autorizzata, per un periodo occasionale, inferiore all'anno, in base ad una concessione con effetto temporaneo ;
 - e) "occupazione permanente": l'occupazione autorizzata, in base ad una concessione con effetto permanente, per l'intero anno e per un massimo complessivo di dieci anni, per concessioni di aree mercatali rilasciate a titolari di posteggio fisso, produttori e non produttori, nonché a titolari di concessione permanente;
 - f) "canone": la somma dovuta per l'occupazione autorizzata di spazi ed aree pubbliche, in base all'art.63, comma 1 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446;
 - g) "indennità": la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, in base all'art.63, comma 2, lettera g) del d.Lgs. 15/12/1997 n° 446;
 - h) "tariffa": la tabella delle misure unitarie per la determinazione del canone.

Art. 33 – Il Funzionario addetto al canone

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, il responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 34 – Occupazione in genere di spazi e aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, è subordinata ad apposita preventiva concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
3. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno solare, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
 - b) Sono temporanee le occupazioni che comportano o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. Qualora le occupazioni temporanee a seguito di proroga comportino una occupazione che di fatto si protragga oltre l'anno solare, la tariffa applicabile è comunque quella prevista per le occupazioni temporanee.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
5. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Art. 35 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono infine considerate abusive le occupazioni sia permanenti che temporanee per le quali, pur in presenza di regolare atto di concessione o autorizzazione, non venga effettuato il pagamento del canone per l'anno corrente, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, fatti salvi i casi di rateizzazione concessa dall'ufficio. Alle suddette occupazioni, oltre all'applicazione del regime sanzionatorio previsto per le occupazioni abusive, se ne dispone, con apposita ordinanza, la decadenza del titolo autorizzatorio o concessorio.
 2. Si considerano occupazioni abusive:
 - a. permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile
 - b. temporanee quelle effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
- Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al 100% del Canone corrispondente dovuto.
3. L'occupazione abusiva può anche essere desunta dal contenuto di atti emessi dalla Pubblica Amministrazione. Ai responsabili delle occupazioni abusive è notificato da parte dell'ufficio competente del Comune un atto di diffida con assegnazione di un

termine non superiore a 15 giorni per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

Art. 36 – Occupazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del D.Lgs n. 114 del 31/08/1998, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 37 – Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui ai precedenti articoli, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione in carta legale (fatti salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dalla legge), deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa; dovrà inoltre essere indicato l'eventuale coobbligato nel caso previsto ove, caso di occupazioni permanenti di carattere stabile, le concessioni e le autorizzazioni siano rilasciate solo al proprietario della struttura con la quale si effettua l'occupazione. In questo caso il soggetto autorizzato può, contestualmente alla richiesta, indicare un altro soggetto occupante di fatto al quale riferire, quale coobbligato, il pagamento del canone;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa nell'entità prevista per la fattispecie considerata;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione, in specie per l'impossibilità di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno di formale esplicita autorizzazione, prevedendo, in ogni modo, prestazione di apposita cauzione, da parte del concessionario, a garanzia di eventuali lavori di risistemazione o riadattamento del terreno;
 - g. espressa riserva che il soggetto incaricato al rilascio di titolo concessorio, non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento. Al provvedimento, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione o autorizzazione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone, con esplicitamente stabilite modalità e scadenze di pagamento, ovvero i termini entro i quali presentare il rinnovo e le condizioni in caso di temporanea.

i. l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo determinate dall'A.C., se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori urgenti ed improrogabili al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzatorio o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione, all'ufficio competente e al Comando di Polizia Municipale. In caso di valutazione negativa della procedura d'urgenza, sarà applicato il canone con la maggior tariffa prevista per le occupazioni temporanee generiche e relativi interessi legali con decorrenza dal giorno di inizio dell'occupazione e fino all'emissione dell'atto a sanatoria; i due periodi saranno soggetti ad autonome imposizioni ai fini dei diritti di istruttoria e del canone. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto dispone al riguardo il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

5. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

6. Sono esenti dalla richiesta di concessione e dal rilascio della relativo atto, le occupazioni temporanee di cui all'art. 5, fermo restando il pagamento del canone previsto dal presente regolamento.

7. Per particolari tipi di occupazione esenti dal canone di cui all'art. 14, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può stabilire l'esonero dalla richiesta di concessione.

Art. 38 – Ufficio comunale competente

La richiesta di occupazione riguardante il rilascio di autorizzazioni / atti di concessione delle occupazioni permanenti e temporanee di cui al CAPO IV, sono di competenza dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio Urbanistica.

Art. 39 – Istruttoria della domanda

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune come risultante dal protocollo generale. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni o pareri comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Art. 40 – Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 37;

- b) le condizioni di carattere tecnico amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 41 del presente regolamento;
3. La concessione viene sempre accordata alle seguenti condizioni:
- a) a termine, per la durata massima di anni 29
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere dallo stesso effettuate;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
4. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni), è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
5. Qualora la concessione comporti la stipula di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
6. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
7. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
8. Nel caso di occupazioni che debbano essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o della autorizzazione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o infine in particolari circostanze che lo giustifichino, il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. Tale deposito è determinato nella misura di seguito indicata:
- a) AREE COMUNALI STERRATE: non prevista la costituzione del deposito cauzionale;
 - b) AREE COMUNALI ASFALTATE: € 20,00 al mq.;
 - c) AREE COMUNALI PAVIMENTATE (piastroni, porfido, cemento, etc): € 100,00 al mq. anche nei casi in cui la pavimentazione sia in mediocre stato di manutenzione.
9. In luogo della cauzione di cui al punto precedente potrà essere presentata presso il competente ufficio comunale, polizza assicurativa di responsabilità civile ad escussione immediata a garanzia della copertura di eventuali danni materiali ai beni patrimoniali del Comune;
10. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di

concessione/autorizzazione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

Non è necessaria la costituzione del deposito cauzionale nei seguenti casi:

- a) qualora l'importo del deposito cauzionale sia inferiore a € 25,00;
- b) qualora particolari ragioni di opportunità e/o di interesse pubblico, da motivare, giustifichino l'esonero della costituzione del deposito anzidetto.

11. Le tariffe sopra riportate dovranno essere aggiornate annualmente secondo le variazioni ISTAT.

Art. 41 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione prevista dall'art. 40;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;
- f) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

2. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardanti aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 nr. 495 e successive modificazioni ed integrazioni) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 42 – Decadenza della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento della concessione, nel caso di occupazione permanente, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

2. La decadenza non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Art. 43 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto senza interessi né indennità alcuna.
3. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca di concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto in caso di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 44 – Rinnovo, disdetta e subentro della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la data del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve richiedere almeno 10 giorni prima della scadenza, la proroga al comune mediante integrazione della domanda originaria e della relativa autorizzazione, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.
4. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.
5. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita comunicazione di subentro indicando gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo.
6. Il subentrante relativamente alle occupazioni di carattere permanente è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
7. Il subentrante delle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di sub-ingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 45 – Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge. In assenza di titolo costitutivo l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed è quindi sottoposta a canone, quanto vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Il canone di concessione di cui al presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 46 – Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni della Giunta Comunale nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.
3. In ogni caso, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Articolo 47 – Tariffa standard annua

1. Il Comune di Castel D'Aiano applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti pari a € 30,00.
2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Articolo 48 – Tariffa standard giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera è pari ad € 0,60.
2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Art. 49 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
2. Le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale.
3. Le misure della tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,10 a mq.

Art. 50 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare ovvero:
 - prima categoria: tutte le aree delimitate come centri abitati;
 - seconda categoria: tutte le strade, piazze e altri spazi ed aree pubbliche non compresi nella prima categoria.

2. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla prima.

Art. 51 – Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno od a fasce orarie non frazionabili valide per tutte le tipologie di occupazione temporanea, così come di seguito indicato:
 - Tariffa giornaliera ridotta del 10% - per occupazioni dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
 - Tariffa giornaliera intera per occupazioni dalle ore 18,00 in poi. La riduzione di cui al presente comma si cumula con tutte le altre riduzioni previste dal Regolamento.
3. In rapporto ai giorni di occupazione la tariffa è ridotta:
 - del 20% per le occupazioni di durata da 15 a 30 giorni; l'agevolazione si applica fin da primo giorno di occupazione;
 - del 50% le occupazioni superiori a 30 giorni oppure per occupazioni a carattere ricorrente; l'agevolazione si applica fin da primo giorno di occupazione;Le riduzioni di cui al presente comma si cumula con tutte le altre riduzioni previste dal Regolamento.
4. Nei casi di occupazioni superiori a 30 giorni il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione deve essere pagato anticipatamente o in due rate. La prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quanto di tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi. Non si darà luogo ad alcuna restituzione del canone versato e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto nel caso in cui l'occupazione per fatto imputabile al contribuente abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di concessione.

Art. 52 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari. Le frazioni sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore al metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadro o lineare.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, insistenti sulla medesima area o spazio, il canone è determinato sommando le relative superfici effettivamente occupate con arrotondamento alla misura superiore.
5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. Per le occupazioni permanenti effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste, per posa di condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la tariffa unitaria dettata dall'art.1 comma 831 della L. 160/2019 per detta annualità era pari a **€ 1,50** per utenza e commisurata al numero di utenze presenti sul territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente ed annualmente dichiarate dal contribuente, come disciplinato nel presente Regolamento. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore ad **Euro 800,00**. Il canone è versato in unica soluzione entro il **30 aprile** di ciascun anno.

Art. 53 – Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti, generalmente, da listoni di pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applica la tariffa base ridotta del 50%.
3. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
 - a) per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazione ovvero a terreni agricoli con i rispettivi fabbricati, la superficie sottoposta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno cui dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare;
 - b) per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente articolo, la superficie soggetta al canone si determina misurando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.
4. Per i semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per le occupazioni di cui alla lettera b) del comma precedente ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.
5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari dei fondi o di coloro che di fatto fruiscono dell'uso dei passi carrabili, può vietare la sosta nell'area antistante gli accessi medesimi mediante l'apposizione del segnale stradale descritto all'art. 120, comma 1, lettera 3/e, del D.P.R. 495 del 16.12.1992. Il costo del segnale è a carico del contribuente e dovrà essere versato direttamente all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione e del cartello. Il costo del segnale è fissato con separato atto della Giunta Municipale.
6. La richiesta di rilascio del cartello di passo carrabile comporta il pagamento del canone anche per i semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e per i quali manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. La superficie sottoposta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno cui dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
7. **È vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non autorizzata dal Comune.**
Sentire se il comune li gestisce

Art. 54 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 55 – Agevolazioni per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 60 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento¹;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento².
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Sentire PM

Art. 56 – Particolari tipologie di occupazione

1. Per le occupazioni del suolo mediante utilizzazione delle strade comunali da parte di privati, la superficie assoggettabile al canone verrà determinata sulla base dell'effettiva

¹ O altra percentuale individuata dall'ente.

² Il Comune può anche disporre l'esenzione, per quanto disposto dall'art. 1, comma 832, lett. b), della legge n. 160 del 2020.

occupazione temporanea realizzata mediante il posizionamento di strutture e/o attrezzature, maggiorata di un importo forfettario proporzionato all'effettivo disagio provocato alla collettività **Sentire PM**

Art. 57 – Agevolazioni per le occupazioni permanenti

1. Le tariffe ordinarie del canone, sono ridotte:

- a) del 50% per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo;
- b) del 70% per occupazioni con tende e simili e ove siano poste a copertura di aree già sottoposte a tassazione il canone va determinato con riferimento alla superficie sporgente;

Sentire PM

Art. 58 – Maggiorazioni per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorchè uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento;
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è aumentata del 20 per cento per ogni categoria. **Sentire PM**

Art. 59 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni riferite ad iniziative svolte in collaborazione con il Comune e quelle patrocinate dal Comune stesso, anche se congiuntamente ad altri Enti o Associazioni (riconosciute e non). Il patrocinio viene concesso dalla Giunta Comunale per le iniziative che corrispondono ai requisiti stabiliti dal Regolamento comunale dei Contributi, ossia per le iniziative destinate a promuovere e coordinare lo sviluppo delle collettività, adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali. Tali iniziative dovranno essere caratterizzate dal perseguimento di fini sociali, culturali, ricreativi, sportivi e di promozione turistica. Sono altresì esenti le occupazioni temporanee per manifestazioni, iniziative e spettacoli di artisti di strada
- b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le occupazioni temporanee organizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, sindacali, religiose, assistenziali, benefiche, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di

- somministrazione sono altresì esenti le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni, iniziative e spettacoli di artisti di strada;
- d) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - e) le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - h) le occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile;
 - i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
 - l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, per l'attività agricola e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - n) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - p) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - q) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di Handicap;
 - r) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - s) occupazioni di suolo pubblico effettuate da Ditte o Imprese che svolgono lavori od incarichi per conto del Comune.
 - t) segnaletica relativa alla circolazione stradale;
 - u) Manifestazioni o iniziative, regolarmente autorizzate dagli organi competenti, svolte dai soggetti sotto indicati purché l'area occupata con strutture non ecceda i 10 mq. e in assenza assoluta di attività economica:

- Partiti, associazioni e movimenti politici anche spontanei;
- Organizzazioni sindacali;
- Associazioni culturali;
- ONLUS;

-Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio del culto.

v) Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda elettorale relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.

Sentire PM

Art. 60 – Accertamento

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Art. 61 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato come indicato nel precedente art. 16 comma 1.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali scadenti rispettivamente il 31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 259,00. **Sentire PM**
7. Il canone non è dovuto per importi fino a € 2,00. **Sentire PM**

Art. 62 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Se trattasi di concessioni “ricorrenti”, cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Art. 63 – Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%; **Sentire PM**
2. Per le occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 200% dell'indennità di cui al comma 2 dell'art. 35 del presente regolamento, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
3. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da: per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento; per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito; per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del presente regolamento.
4. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere.

Art 64 – Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte del comune e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a) al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - b) all' 8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
2. Il pagamento della penale ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento del Canone dovuto.

Art. 65 – Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 con addebito delle relative spese, sia tramite ruolo di cui al D.P.R. n°602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 66 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 67 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2021. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2020 con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti.